

**Deposito titoli in amministrazione – disinvestimento – ridotto valore dei titoli –risarcimento del danno – esclusione (d.lgs. n. 58/1998 art. 23).**

***Con riferimento ad un contratto di deposito titoli in amministrazione, la riduzione di valore degli strumenti finanziari lamentata dal cliente non può essere qualificata come fonte di un danno risarcibile, anche a fronte di una condotta illegittima dell'intermediario. (MDC)***

#### FATTO

A. Il ricorrente, titolare di un deposito titoli presso l'intermediario resistente, afferma di aver chiesto, in data 15/02/2022, il "trasferimento e/o lo svincolo dei fondi" radicati sul predetto deposito che, a quella data, presentava un "saldo apparente" di € 37.600,00. Decorsi sette mesi, il ricorrente ha richiesto all'intermediario il riscontro alla richiesta di liquidazione delle somme, apprendendo dal proprio gestore di fiducia che, per lo svincolo, avrebbe dovuto pagare imposte nella misura di "€ 6.000,00/7.000,00". Sul punto, il ricorrente ritiene che tale quantificazione sia fondata sull'errata individuazione del capitale inizialmente investito, posto che l'intermediario non avrebbe tenuto conto di un investimento effettuato nel 1998 e, dunque, non avrebbe considerato la somma effettivamente investita, pari a € 25.822,84. In particolare, il ricorrente ritiene che la resistente avrebbe "arbitrariamente" modificato il numero originale delle quote del fondo di investimento.

Inoltre, il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto le comunicazioni periodiche relative al rapporto nonché la violazione degli obblighi di protezione e di profilatura della clientela.

Pertanto, il ricorrente chiede all'Arbitro: 1) la liquidazione del dossier titoli" considerando come capitale inizialmente investito, ai fini della tassazione, l'importo di € 25.822,84; 2) il recupero di € 5.200,00 a titolo di differenza di rendimento dal 15/02/2022 (€ 37.600,00) al 25/10/2022 (€ 32.400,00); 3) la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno in misura di € 5.000,00 per "mancato reinvestimento e omissione dei doveri di adeguatezza e diligenza"; 4) la condanna dell'intermediario al risarcimento dell'ulteriore danno, quantificato in € 5.000,00, per la "violazione del regolamento GDPR" e per la divulgazione dei propri dati

sensibili.

B. Costituitosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per incompetenza ratione materiae dell'ABF, che emergerebbe sotto diversi profili. In particolare, l'incompetenza dell'Arbitro bancario sussisterebbe innanzi tutto perché la controversia attiene ad una condotta relativa a servizi di investimento. In secondo luogo, l'intermediario rileva che anche le questioni relative all'applicazione e alla corretta interpretazione della normativa tributaria non rientrano nel perimetro di competenza dell'Arbitro. Inoltre, il resistente evidenzia che le contestazioni inerenti al mancato rispetto degli obblighi di profilatura e di verifica di adeguatezza sono state sollevate per la prima volta in sede di ricorso. Con riferimento alla gestione dei titoli presenti nel dossier, il resistente eccepisce poi la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai profili che attengono alla gestione contabile, amministrativa e fiscale dei fondi comuni, in quanto si tratta di profili di esclusiva competenza della Società di Gestione del Risparmio emittente. Nel merito, richiamando il riscontro al reclamo fornito dalla suddetta SGR, l'intermediario ricostruisce lo storico delle vicende inerenti al fondo presente nel deposito titoli, eccependo il corretto adempimento agli obblighi imposti dalla normativa tributaria vigente. Con riferimento alle asserite violazioni degli obblighi di comunicazione periodica, il resistente precisa che l'indirizzo al quale sono stati spediti gli estratti conto titoli coincide con quello indicato nel contratto originario e che non constano formali comunicazioni di variazione del recapito da parte del ricorrente. In relazione all'asserita richiesta di disinvestimento, l'intermediario fa presente che la stessa non è mai stata formalizzata e che, in ogni caso, il ricorrente avrebbe potuto procedere autonomamente mediante il servizio di canali diretti. Pertanto, l'intermediario chiede di: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso; 2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni inerenti alle operazioni intervenute sui fondi comuni di investimento e al relativo regolamento fiscale; 3) rigettare il ricorso in quanto infondato in diritto, nonché privo di allegazioni documentali in fatto.

#### **DIRITTO**

1. La controversia concerne la valutazione della condotta dell'intermediario che, in riscontro

ad una richiesta di liquidazione di un dossier titoli, avrebbe quantificato la somma dovuta considerando come base di calcolo, ai fini dell'applicazione delle imposte, un capitale diverso da quello originariamente investito.

In particolare, la condotta dell'intermediario viene censurata dal ricorrente sotto distinti profili, ovvero: 1) la mancata liquidazione del dossier titoli per il capitale originariamente investito pari ad € 25.822,84, con conseguente diritto al risarcimento del danno quantificato in € 5.200,00; 2) il mancato invio delle comunicazioni periodiche relative al rapporto; 3) la violazione degli obblighi di protezione e di profilatura della clientela e di verifica dell'adeguatezza dell'investimento.

2. Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni di incompetenza per materia sollevate dall'intermediario in relazione alla liquidazione dei dossier titoli, alla violazione degli obblighi di profilatura e di verifica dell'adeguatezza dell'investimento nonché al recupero di somme quali differenze di rendimento.

Con riferimento all'esecuzione di servizi di investimento su un deposito titoli, il Collegio osserva che, secondo le vigenti Disposizioni ABF, Sez. I, par. 4, "all'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Su tali materie, la competenza è demandata all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 e disciplinato dal Regolamento Consob 4 maggio 2016.

Pertanto, il Collegio – in linea con il consolidato orientamento dei Collegi territoriali – ritiene di dover escludere la propria competenza nelle ipotesi in cui la controversia verte sulla violazione delle norme che disciplinano i servizi di investimento. In particolare, nel caso in esame, la domanda del ricorrente è volta ad ottenere la liquidazione di strumenti finanziari (dossier titoli) e ha ad oggetto l'inadempimento dell'intermediario relativo alla negoziazione di strumenti finanziari e, in particolare, alla prestazione di servizi e attività di investimento.

Trattasi quindi di materia che non rientra nella competenza dell'ABF (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 2538/23; Collegio Milano, decisione n. 4512/2022). Pertanto, la domanda avanzata dal ricorrente è, sotto questo profilo, inammissibile.

3. Con riferimento all'erronea individuazione, da parte dell'intermediario, del capitale inizialmente investito rilevante ai fini della tassazione finale, il Collegio richiama il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 9642/22, in ragione del quale "resta ferma l'incompetenza ratione materiae dell'Arbitro se la domanda implichi o presupponga l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie".

Nel caso di specie, il ricorrente contesta l'individuazione, da parte dell'intermediario, del capitale inizialmente investito e rilevante ai fini della tassazione finale, senza lamentare espressamente l'erronea interpretazione o applicazione di norme tributarie. D'altra parte, la verifica della correttezza dell'operato dell'intermediario richiede necessariamente la risoluzione di tali questioni - attinenti alla corretta determinazione del prezzo medio fiscale dei titoli in argomento - e comporta l'applicazione e quindi l'interpretazione della normativa tributaria, la quale esula dal perimetro di competenza di questo Arbitro (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 14440/2022).

4. Anche sulla presunta violazione della normativa sulla privacy, il Collegio, ribadendo il proprio consolidato orientamento, rileva che l'oggetto della domanda, vertendo sulla normativa in tema di protezione dei dati personali, esula dalla competenza dell'Arbitro (Collegio di Bari, decisione n. 15802/22; decisione n. 5452/2019).

In ogni caso, va sottolineato che le doglianze relative al mancato recapito delle comunicazioni periodiche e alla violazione della normativa sulla privacy sono nella specie legate ad una presunta modifica dell'indirizzo del cliente.

Al riguardo, si rileva che non constano in atti richieste di variazione del recapito inviate dal ricorrente all'intermediario, sí che appare legittima la condotta di quest'ultimo, che ha continuato a trasmettere le comunicazioni relative al rapporto (cfr. rendiconti allegati alle controdeduzioni) all'indirizzo indicato nel contratto di deposito titoli sottoscritto nel 2008.

5. Parimenti inammissibile per incompetenza di questo Arbitro è la doglianza relativa alla

verifica dell'adeguatezza dell'investimento e alla mancata profilatura della clientela. Sul punto, il Collegio richiama il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, in ragione del quale "il rispetto della normativa di trasparenza dei servizi di investimento non rientra nella competenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario in quanto si tratta dell'applicazione della disciplina MIFID e non della corretta esecuzione del contratto di deposito amministrato di titoli" (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 5220/19).

6. Quanto sopra rilevato comporta, tra l'altro, l'assorbimento della questione relativa alla eccezione di legittimazione passiva dell'intermediario resistente in relazione alle contestazioni riguardanti la gestione amministrativa e il regolamento fiscale dei fondi comuni di investimento.

7. Nel merito, l'unico profilo valutabile da questo Collegio attiene alla richiesta di rimborso della somma di € 5.200,00, richiesta dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno derivante dalla differenza di rendimento dei titoli dal 15/02/2022 (€ 37.600,00) al 25/10/2022 (€ 32.400,00). Sul punto, il Collegio osserva in primo luogo che il ricorrente non ha prodotto documentazione dalla quale possa evincersi la diminuzione del valore dei fondi pari all'importo richiesto. Inoltre, l'asserita richiesta di disinvestimento non è supportata da evidenze documentali, mentre l'intermediario ha prodotto evidenza di una richiesta di trasferimento dei titoli.

In questa situazione, il Collegio sottolinea che la riduzione di valore degli strumenti finanziari lamentata dal ricorrente non può essere di per sé qualificata come fonte di un danno risarcibile, in quanto, anche qualora si volesse ipotizzare una condotta illegittima dell'intermediario resistente nel ritardato trasferimento ad altro intermediario, è ben evidente che la diminuzione del valore si sarebbe ugualmente verificata anche se i titoli fossero stati depositati altrove (in questo senso cfr. Collegio di Milano, decisione n. 879/17). Pertanto, la domanda di risarcimento formulata dal ricorrente non è meritevole di accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte non lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.**